

NOTA PCM

N° 0005315 del 24/11/2014

All. 4

NOTA INFORMATIVA

Accordo di Partenariato (Reg. UE n. 1303/2013). Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Indirizzi operativi.

Una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da piccoli Comuni, lontani dai servizi essenziali (scuola, sanità, mobilità). La rilevanza "nazionale" delle questione relativa alla marginalizzazione di tali aree, che si traduce anche in una grave caduta demografica, mancato sviluppo e degrado del capitale culturale e paesaggistico, ha portato ad elaborare una strategia nazionale per il loro recupero, cd. "*Strategia nazionale per le aree interne*", avviata nel 2012 e adottata dal Programma Nazionale di Riforma deliberato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile 2014, volta a stimolare un'inversione di tendenza demografica, a migliorare la manutenzione del territorio e ad assicurare un livello di benessere ed inclusione sociale dei cittadini di queste aree, attraverso l'incremento della domanda di lavoro ed il miglior utilizzo del capitale territoriale.

Le Aree interne costituiscono una fra le dimensioni territoriali chiave della politica regionale 2014-2020. L'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale, evidenzia, infatti, il complesso di azioni "orizzontali" di fondamentale rilievo, su cui confluiranno fondi di origine comunitaria e del bilancio nazionale.

A tal fine, l'articolo 1, commi da 13 a 17, della legge di Stabilità 2014 ha espressamente previsto uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, finalizzato al finanziamento di interventi pilota (prototipi) per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne selezionate, con riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo criteri e modalità attuative indicati nell'Accordo di Partenariato, a cui viene fatto un esplicito rinvio.

Sempre nelle menzionate norme viene individuato quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale l'Accordo di programma quadro (APQ), di cui all'articolo 2, comma 203, lett. c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Viene, inoltre, previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento siano presentati al CIPE i risultati degli interventi prototipi, al fine di valutare successivi rifinanziamenti della relativa autorizzazione di spesa.

In ordine a criteri e modalità, in estrema sintesi, l'Accordo di Partenariato prevede che:

- gli obiettivi di sviluppo delle Aree Interne del Paese si perseguono con due classi di azione, I. Progetti di Sviluppo Locale; II. Adeguamento della qualità/qualità dell'offerta dei servizi essenziali;
- i Progetti di Sviluppo Locale si focalizzano sulle tematiche di: tutela del territorio e comunità locali; valorizzazioni delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; sistemi agro-alimentari e sviluppo locale; risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile; saper fare e artigianato (azioni cofinanziate dai Fondi Comunitari);
- l'intervento della politica ordinaria è invece volto all'adeguamento dell'offerta e della qualità dei servizi essenziali socio-sanitari, dell'istruzione e della mobilità;
- il complesso dell'intervento pubblico avverrà nelle "aree-progetto" selezionate da ciascuna Regione d'intesa con lo Stato. La selezione delle "aree progetto" avviene attraverso una procedura di istruttoria pubblica, costituita da un'analisi quantitativa delle caratteristiche dell'area e da una visita di campo, che si conclude con il Rapporto di istruttoria del Comitato tecnico Aree Interne¹ e la decisione finale della Regione, d'intesa con lo Stato. La Regione

¹ Il Comitato Tecnico Aree Interne, coordinato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale - DPS, è composto da: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

provvederà ad inserire le Aree Selezionate nei documenti di programmazione dei Fondi comunitari 2014-2020 (Programmi Operativi e Programmi di Sviluppo Rurale). E' inoltre prevista la selezione, su proposta dello Stato e d'intesa con la Regione competente, di alcune (due nel 2014) aree-progetto sperimentali;

- il numero complessivo delle "aree progetto" nell'intero periodo 2014-2020 e la loro perimetrazione si evincerà dai documenti di programmazione dei Fondi comunitari in coerenza con i Rapporti di istruttoria del Comitato Tecnico Aree Interne. Sempre nei programmi verrà indicato, d'intesa con il suddetto Comitato, la singola area progetto con cui ogni Regione intende avviare la strategia nel 2015 e, laddove prevista, l'area-progetto sperimentale: per un massimo di 23 aree-progetto per l'avvio nel 2015;
- il complesso dell'intervento pubblico in ogni area-progetto verrà definito attraverso APQ, dopo l'elaborazione di un documento di "Strategia d'area" contenente i fattori di coesione che motivano la perimetrazione dell'area, le condizioni iniziali dell'area-progetto, le tendenze in atto, le idee-forza e gli obiettivi per provocare il "cambiamento", il relativo piano d'azione, i risultati attesi e i relativi indicatori di risultato;
- le aree-progetto oggetto dell'APQ si avvalgono dei servizi della federazione nazionale dei progetti aree interne volta a promuovere e facilitare il raggiungimento dei risultati della Strategia per le aree interne con la condivisione e la messa in comune delle esperienze.

In considerazione di tutto quanto sopra riportato, verrà chiesto al CIPE, con specifico riferimento alle risorse stanziare nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 13), di:

- prendere atto della *governance* dell'impostazione e attuazione della Strategia per le aree interne, come sopra definita, e del fatto che l'importo di 90 milioni di euro reso disponibile dalla legge stessa venga interamente destinato, ad esclusione di una quota di risorse necessaria per assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo, al finanziamento degli interventi nelle prime 23 aree progetto;
- dare atto che è stato costituito un Comitato Tecnico Aree Interne, con il coordinamento del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale – DPS, che coordina i processi di selezione delle aree, sostiene la definizione delle strategie d'area e verifica il rispetto dei cronoprogrammi;
- stabilire un orizzonte temporale entro il quale il processo di selezione delle prime 23 aree progetto deve concludersi, fissandolo al 30 marzo 2015;
- stabilire che, per ogni Regione, l'APQ successivo alla scrittura della Strategia per la prima area progetto sia sottoscritto entro il 30 settembre 2015, con la partecipazione di DPS, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 1, comma 15, della legge di Stabilità 2014), nonché del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e delle altre Amministrazioni Centrali eventualmente competenti in materia. La sottoscrizione dell'APQ sarà preceduta da un Protocollo di Intesa fra la Regione e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto;
- l'APQ dovrà contenere, per ciascuna area progetto, l'indicazione specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e relativi indicatori, le sanzioni per mancato rispetto dei cronoprogrammi e la Strategia dell'area progetto. I soggetti attuatori (intesi come stazioni appaltanti) per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziati con risorse

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute; Dipartimento Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI, Regione/Provincia autonoma interessata. Nel processo di istruttoria il Comitato lavora con la Regione interessata; nella sua formazione allargata il Comitato lavora con tutte le Regioni e le Province autonome del Paese.

ordinarie della legge di Stabilità saranno individuati da ciascuna Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento;

- stabilire che il riparto delle risorse ordinarie della legge di Stabilità 2014 è di 3,74 milioni di euro per ciascuna delle 23 aree-progetto e di 3,98 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo, aventi come Amministrazione di riferimento il DPS, relative a: valutazione della strategia e dei progetti; supporto tecnico da parte delle Amministrazioni Centrali, accompagnamento alle aree-progetto per la strategia e per l'organizzazione dei Comuni in forma associata; Federazione; fornitura di informazioni in modo aperto (*open data*) e comunicazione;
- stabilire che, in caso di mancato rispetto dei termini sopra fissati, il contributo potrà essere assegnato, sentito il Comitato tecnico aree interne, a una diversa area-progetto che, in coerenza con i criteri di selezione prefissati, sia prevista nei documenti di programmazione dei Fondi comunitari 2014-2020 delle Regioni;
- dare atto che le risorse della legge di Stabilità saranno trasferite direttamente ai soggetti attuatori degli interventi così finanziati, secondo le modalità sotto indicate;
- stabilire che gli interventi saranno monitorati nella banca dati unitaria secondo le regole di monitoraggio delle risorse aggiuntive;
- stabilire che il DPS è chiamato a riferire al CIPE sui risultati raggiunti, ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 della legge di Stabilità, sulla base di una relazione annuale del Comitato tecnico aree interne che dovrà essere predisposta entro il 15 settembre di ciascun anno.

Modalità di trasferimento

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in qualità di Amministrazione di coordinamento dei diversi livelli istituzionali interessati all'attuazione degli interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE apposita richiesta di assegnazione delle risorse da destinare in favore di ciascuna area progetto, con indicazione dell'Amministrazione centrale capofila per ciascun settore di riferimento degli interventi. Analoga richiesta è trasmessa per l'assegnazione delle risorse destinate all'assistenza tecnica.

A valere sulle risorse così assegnate, l'IGRUE provvederà ad effettuare le erogazioni in favore degli interventi, sulla base di specifiche richieste formulate dalle Amministrazioni centrali capofila per il settore di riferimento dell'intervento stesso (Ministero della Salute per gli interventi in materia di sanità, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli interventi in materia di istruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi in materia di mobilità, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica per gli interventi di assistenza tecnica) con le seguenti modalità:

- erogazione di un'anticipazione, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni;
- disposizioni di pagamenti intermedi sulla base dello stato di avanzamento delle attività;
- pagamento del saldo finale, nella misura del 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento, a conclusione del medesimo.



L. 27-12-2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 13

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*.